



Comune di Muggiò
Provincia di Monza e della Brianza

**REGOLAMENTO DI CITTADINANZA ATTIVA
PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA
DEI BENI COMUNI E LE ATTIVITA' SOLIDARISTICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2023

In vigore dal 10 febbraio 2023

**REGOLAMENTO DI CITTADINANZA ATTIVA
PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI
COMUNI E LE ATTIVITA' SOLIDARISTICHE**

INDICE

TITOLO I – Disposizioni Generali

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione	pag. 1
Articolo 2 – Definizioni	pag. 1
Articolo 3 - Principi generali	pag. 2
Articolo 4 - Ambiti intervento	pag. 3
Articolo 5 - I Cittadini attivi	pag. 4
Articolo 6 – Doveri del Cittadino attivo	pag. 5
Articolo 7 – Doveri dell'Amministrazione	pag. 5
Articolo 8 – Oneri a carico dell'Amministrazione	pag. 6
Articolo 9 - Patto di collaborazione	pag. 6

TITOLO II - Disposizioni di carattere procedurale

Articolo 10 - Disposizioni generali	pag. 7
Articolo 11 - Proposte di collaborazione	pag. 7
Articolo 12 - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici o spazi privati ad uso pubblico	pag. 8
Articolo 13 - Interventi sugli spazi pubblici, sulle risorse comuni e sugli edifici	pag. 9
Articolo 14 - Gestione condivisa di spazi pubblici e di spazi privati ad uso pubblico	pag. 9
Articolo 15 - Attività solidaristiche	pag. 9

TITOLO III – Formazione e forme di sostegno

Articolo 16 - Finalità della formazione	pag. 10
Articolo 17 - Il ruolo delle scuole	pag. 10
Articolo 18 - Accesso agli spazi comunali	pag. 10
Articolo 19 - Affiancamento nella progettazione	pag. 11
Articolo 20 - Autofinanziamento	pag. 11
Articolo 21 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate	pag. 11
Articolo 22 - Agevolazioni amministrative	pag. 11

TITOLO IV - Comunicazione, trasparenza e valutazione

Articolo 23 - Comunicazione collaborativa	pag. 12
Articolo 24 - Rendicontazione, misurazione e valutazione	pag. 12

TITOLO V - Responsabilità e vigilanza

Articolo 25 - Prevenzione dei rischi pag. 13

Articolo 26 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità pag. 13

TITOLO VI - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 27 - Disposizioni transitorie pag. 13

Articolo 28 - Clausole interpretative pag. 13

Articolo 29 - Entrata in vigore e sperimentazione pag. 13

Articolo 30 - Disposizioni finali pag. 14

TITOLO I – Disposizioni Generali

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni dello Statuto Comunale e in attuazione agli articoli 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione finalizzate alla cura, alla rigenerazione, alla gestione condivisa dei beni comuni nonché alla realizzazione di attività solidaristiche.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e Amministrazione avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione Comunale e non si intendono sostitutive delle forme di collaborazione previste dalla normativa sul Terzo Settore.
3. La finalità del Regolamento è quella di promuovere la coesione della comunità locale e il capitale umano e sociale del territorio.
4. In particolare rientra tra le finalità del presente Regolamento l'inserimento, il coinvolgimento e la partecipazione di persone con disabilità quale valore di promozione sociale ed arricchimento della comunità tutta.
5. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa ovvero di ogni altro atto giuridico idoneo ad attuare i principi contenuti nel presente Regolamento.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) **Beni comuni urbani:** le cose materiali, immateriali e digitali ricomprese all'interno degli spazi e servizi urbani di interesse comune, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo e all'interesse delle generazioni future e che risultano essere strettamente connesse a identità, cultura, tradizioni del territorio e/o direttamente funzionali allo svolgimento della vita sociale delle comunità che in esso sono insediate. I cittadini e l'Amministrazione si attivano, di conseguenza, ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
 - b) **Comune o Amministrazione:** il Comune di Muggiò nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
 - c) **Cittadini attivi:** tutte le persone, singole, associate o comunque riunite in formazioni sociali anche informali o di natura imprenditoriale senza finalità di lucro o scolastiche che si attivano anche per periodi di tempo limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.
 - d) **Amministrazione condivisa:** il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente ai cittadini e all'Amministrazione di operare insieme in attività di interesse generale.
 - e) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre in forma condivisa con l'Amministrazione, interventi di cura, rigenerazione o gestione dei beni comuni. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una richiesta dell'Amministrazione Comunale.
 - f) **Patto di collaborazione:** l'accordo mediante il quale il Comune di Muggiò e i cittadini attivi

definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni.

- g) **Cura:** interventi di conservazione, manutenzione e abbellimento dei beni comuni urbani che produce capitale sociale, facilita l'integrazione e rafforza i legami di comunità.
- h) **Rigenerazione:** programma di recupero o ristrutturazione di beni comuni realizzato mediante interventi di manutenzione o l'esecuzione di lavori in auto-costruzione.
- i) **Gestione condivisa:** interventi e attività svolti congiuntamente dai Cittadini e dall'Amministrazione con carattere di continuità e di inclusività volti a garantire nel tempo l'efficacia e la sostenibilità, anche economica, degli interventi di cura e rigenerazione e delle attività solidaristiche.
- j) **Fruizione collettiva:** disponibilità e godimento di un bene comune da parte di tutti gli appartenenti ad una comunità.
- k) **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico al chiuso o all'aperto.
- l) **Redditività civica:** il valore, non solo in termini di minor spesa pubblica, generato dai Patti di collaborazione tra cittadini attivi e Amministrazione, per la cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni (ad esempio: rifuibilità di un bene, miglioramento della vivibilità di un'area, aumento del benessere della comunità, etc.)
- m) **Attività solidaristiche:** interventi promossi dai cittadini attivi in ambito educativo, culturale, ricreativo, socio-assistenziale (in particolare a favore di utenti deboli come anziani fragili o non autosufficienti; persone con disabilità; persone in condizione di povertà, disagio ed emarginazione; rifugiati o richiedenti asilo ed altri) e di tutela e valorizzazione dei diritti. Sono altresì da considerarsi attività solidaristiche gli interventi di conservazione dei beni paesaggistici e degli ecosistemi.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) **Sussidiarietà orizzontale:** il principio costituzionale che si realizza nella collaborazione tra cittadini attivi e Comune attraverso i Patti al fine di valorizzare capacità e competenze della cittadinanza in attività di interesse generale di cura, rigenerazione o gestione dei beni comuni.
- b) **Fiducia reciproca:** i rapporti tra cittadini attivi e Amministrazione si ispirano alla reciproca fiducia ed ai principi di lealtà e buona fede ed orientati all'esclusivo perseguimento di finalità di interesse generale, ferme restando le competenze dell'Amministrazione in materia di programmazione, vigilanza, e controllo.
- c) **Publicità e trasparenza:** l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i soggetti civici. Le attività, le modalità, le sedi di dibattito e decisionali, la documentazione prodotta da parte di Amministrazione e soggetti civici relativamente ai negozi civici dovranno essere disponibili e ricevere la massima pubblicità attraverso i canali più accessibili digitali e non.
- d) **Responsabilità:** l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, come elemento fondamentale dei Patti di collaborazione e come presupposto necessario per la produzione di risultati utili e misurabili.
- e) **Inclusività e apertura:** gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere

aperti ed inclusivi, organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività. La definizione del patto di collaborazione avviene attraverso il coinvolgimento diretto degli organi istituzionali dei Comuni sul cui territorio ricade la proposta di intervento.

- f) **Sostenibilità:** l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini attivi non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.
- g) **Proporzionalità:** l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
- a) **Adeguatezza, flessibilità e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione sono adeguate alle diverse esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
- b) **Informalità:** l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
- c) **Autonomia civica:** l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo.
- d) **Complementarietà:** Le attività solidaristiche promosse dal presente regolamento si connotano sempre come integrative e non sostitutive dei servizi di competenza dell'amministrazione. L'attività dei cittadini attivi non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo le modalità determinate dal patto, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune.
- e) **Gratuità:** gli interventi promossi dal presente Regolamento sono gratuiti e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a un diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dall'Amministrazione comunale né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente regolamento o da leggi vigenti. L'attività dei singoli cittadini attivi non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari diretti.
- f) **Prossimità e territorialità:** il Comune riconosce nella comunità locale i soggetti da privilegiare per la definizione di Patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni e per le attività solidaristiche.
- g) **Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:** la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e abilità.
- h) **Innovazione digitale:** il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso la promozione di interventi per l'ideazione, il disegno e la realizzazione di servizi e applicazioni innovative promuovendo e favorendo anche l'uso di dati e infrastrutture aperte, accessibili e non proprietarie, in un'ottica di beni comuni digitali.

Articolo 4 - Ambiti intervento

1. I Cittadini attivi possono prestare la loro opera per interventi ordinari inerenti i beni di proprietà e/o competenza del Comune di Muggiò nonché per servizi di interesse generale, in particolare ed a titolo esemplificativo:

- a) attività di supporto agli agenti di polizia locale nell'attività di regolamentazione del traffico e della sosta, anche in occasione di manifestazioni, secondo modalità e limiti di volta in volta concordati con il Comando di Polizia locale;
- b) attività di sorveglianza e custodia presso strutture a valenza culturale e ricreativa, impianti sportivi, aree giochi e parchi pubblici;
- c) attività di accompagnamento sui mezzi adibiti al trasporto di anziani e di soggetti disabili;
- d) attività di supporto presso la Biblioteca comunale;
- e) attività di supporto alle attività culturali, sportive e ricreative;
- f) attività di supporto al personale impiegato nei servizi alla persona;
- g) servizio di guida turistica;
- h) attività di minuta manutenzione che interessano aree, immobili, arredi di proprietà del Comune di Muggiò (es. piccole riparazioni, tinteggiature, verniciature, rimozione graffiti);
- i) attività di pulizia, manutenzione del verde, rimozione e conferimento di rifiuti presenti in aree ed immobili di proprietà del Comune di Muggiò, con particolare riferimento ad aree verdi, parchi pubblici, aiuole, boschi, sentieri pubblici;
- j) attività di spalatura manuale della neve dalle strade, marciapiedi, piazze, piazzali ed aree pubbliche in genere;
- k) attività di protezione civile;
- l) attività di supporto nel riordino degli archivi comunali;
- m) attività di supporto nella gestione di spazi aperti o chiusi di proprietà comunale;
- n) attività di supporto alle iniziative di assistenza sociale rivolte agli anziani, minori, disabili o comunque persone in stato di necessità;
- o) attività di supporto in caso di eventi od emergenze;
- p) ogni altra attività inerente i beni di proprietà e/o competenza del Comune di Muggiò nonché i servizi di interesse generale riconosciuta come tale dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, previo parere del Responsabile di Area competente per materia.

Articolo 5 - I Cittadini attivi

1. Gli interventi di cura, di rigenerazione e di gestione condivisa dei beni comuni e le attività solidaristiche, intesi quali concrete manifestazioni della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, sono aperti a tutti i Cittadini attivi, singoli o associati, in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.

2. I Cittadini singoli devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore ad anni 18;
- b) idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;
- c) assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati che prevedono l'interdizione dai pubblici uffici (ossia per i reati e i delitti connessi alla criminalità organizzata, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio dello Stato, la personalità dello Stato, l'ordine pubblico, contro la persona e la libertà personale e per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 del Codice Penale nonché per gli illeciti penali di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. recante norme in materia ambientale;

3. Le Associazioni e le altre formazioni sociali devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede legale nel Comune di Muggiò;
- b) essere iscritte nell'apposito Registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti;
- c) avere scopi perseguiti nello statuto compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Muggiò.

I Cittadini attivi impiegati nelle Associazioni e nelle altre formazioni sociali dovranno possedere i requisiti di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

4. I Cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, di rigenerazione e di gestione condivisa dei beni comuni ed attività solidaristiche come singoli o attraverso formazioni sociali in cui svolgono la propria attività, stabilmente organizzate o meno.

5. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i Patti di collaborazione di cui al successivo articolo 9 del presente Regolamento rappresentano, nei confronti dell'Amministrazione, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere gli interventi definiti.

6. I Patti di collaborazione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

Articolo 6 – Doveri del Cittadino attivo

1. Il Cittadino attivo svolgerà le proprie mansioni secondo le disposizioni concordate in uno specifico patto: non dovrà eccedere e mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità e dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto ed alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà, collaborazione e servizio nei confronti delle persone e delle Istituzioni cittadine.

2. Al Cittadino attivo è garantita la possibilità di prestare la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza condizioni che possano incidere sull'autonoma iniziativa, al di là delle ordinarie esigenze di formazione, organizzazione e corretto svolgimento del servizio, tutela della sicurezza e dell'incolumità propria ed altrui.

3. L'eventuale richiesta del possesso di requisiti soggettivi psicofisici ed attitudinali sarà finalizzata esclusivamente a garantire all'aspirante Cittadino attivo compiti compatibili con le proprie condizioni soggettive.

4. L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio volontario: in caso di assenza il Cittadino attivo deve dare tempestiva informazione all'ufficio comunale competente.

5. È tassativamente fatto divieto al Cittadino attivo di accettare qualsivoglia remunerazione per l'opera svolta neppure dai beneficiari del suo servizio.

6. Il Cittadino attivo è tenuto alla riservatezza in ordine alle informazioni e notizie di cui verrà eventualmente a conoscenza in virtù dell'opera svolta.

7. Ciascun Cittadino attivo è personalmente e pienamente responsabile per qualsiasi comportamento avente natura di illecito penale, civile, o di altra natura, intendendo che l'Amministrazione comunale ed i suoi dipendenti sono sollevati da qualsivoglia responsabilità in ordine all'opera prestata dal Volontario medesimo.

8. Il Cittadino attivo non deve assumere comportamenti sconvenienti, lesivi per persone o cose, o che in ogni caso possano compromettere o contravvenire all'immagine e/o alle finalità del servizio e dell'Amministrazione comunale.

9. Il Cittadino attivo è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati; in caso di attrezzature e veicoli assegnati formalmente nel Patto, ne avrà personalmente cura e responsabilità fino a restituzione.

Articolo 7 – Doveri dell'Amministrazione

1. E' compito dell'Amministrazione assicurare condizioni e mezzi sufficienti affinché l'apporto dei

singoli Cittadini attivi non sia mai determinante per il buon esito del servizio, ma risulti sempre sussidiario ed aggiuntivo per il miglioramento o l'ampliamento della qualità e del livello dello stesso.

2. L'Amministrazione dovrà controllare le modalità operative attraverso le quali si esplica il contributo dei Cittadini attivi affinché non abbiano a compromettere l'esatta osservanza delle obbligazioni dell'Ente, così da evitare di incorrere in responsabilità per colpa in vigilando sull'opera di terzi.

3. L'Amministrazione comunale inoltre si impegna a osservare gli obblighi di legge correlati alle vigenti normative tecniche di sicurezza.

Articolo 8 – Oneri a carico dell'Amministrazione

1. I Cittadini attivi, salvo diversi accordi, sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia per la responsabilità civile verso terzi.

2. L'Amministrazione provvederà ad organizzare e tenere in forma gratuita brevi corsi di formazione previsti da specifiche disposizioni di legge nelle materie oggetto del presente regolamento.

3. I Cittadini attivi sono provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata identificazione degli stessi da parte dell'utenza o in generale della cittadinanza.

4. L'Amministrazione Comunale, a propria cura e spese, fornisce ai Cittadini attivi le attrezzature e il materiale necessari allo svolgimento del servizio. Beni e mezzi forniti direttamente dai Cittadini attivi o da terzi dovranno essere validati dall'Amministrazione al fine del rimborso della spesa eventualmente sostenuta.

5. Le spese a carico del Comune trovano copertura in appositi stanziamenti del Bilancio di previsione annuale per ciascun centro di responsabilità interessato.

Articolo 9 - Patto di collaborazione

1. Il Patto di collaborazione è lo strumento con cui l'Amministrazione Comunale e i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e delle attività solidaristiche.

2. Il contenuto del Patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.

3. Il Patto di collaborazione, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di collaborazione, il ruolo e i requisiti dei soggetti coinvolti, i reciproci impegni, anche economici ed i limiti di intervento;
- d) la metodologia di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del Patto e dei suoi risultati, per consentirne la redditività civica;
- e) l'analisi dei rischi potenzialmente connessi alle attività da realizzare e le misure di formazione, prevenzione e di emergenza da mettere in atto;
- f) le eventuali modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del Patto;
- g) la regolazione in termini di responsabilità in caso di eventuali danni a persone o cose, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative;

- h) la modalità di gestione di eventuali controversie emerse durante la collaborazione;
 - i) l'eventuale affiancamento ai cittadini attivi di personale comunale o di altre figure che operano a diverso titolo a servizio dell'Amministrazione;
 - j) le modalità di adeguamento e/o modifiche degli interventi concordati;
 - k) le condizioni conseguenti alla conclusione della collaborazione, come ad esempio la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, i termini di riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante.
 - l) le cause e le condizioni di risoluzione o recesso per inosservanza del Regolamento o delle clausole del Patto;
 - m) i principi etici applicabili per la realizzazione del Patto.
4. La collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.

TITOLO II - Disposizioni di carattere procedurale

Articolo 10 - Disposizioni generali

1. La funzione di gestione della collaborazione con i Cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo dell'Amministrazione Comunale, quale funzione istituzionale dell'Ente ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. Al fine di semplificare la relazione con i Cittadini attivi, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, l'istruttoria dell'istanza verrà curata dal Responsabile dell'Area competente per materia, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'Amministrazione.
3. Al fine di garantire che gli interventi dei Cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono essere approvate dalla Giunta Comunale.
4. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.

Articolo 11 - Proposte di collaborazione

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione Comunale;
 - b) la proposta sia presentata su iniziativa diretta dei Cittadini attivi, sia singoli che riuniti in formazioni sociali.
2. Nel caso di cui alla lettera a) del precedente punto 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso pubblico con il quale il Comune invita i Cittadini attivi a presentare progetti di intervento, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento. Conclusa positivamente la fase istruttoria, la Giunta Comunale approva lo schema del Patto di collaborazione che verrà poi sottoscritto dal Responsabile di Area competente e dai Cittadini attivi.
3. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente punto 1:

- a) la proposta di collaborazione formulata per iscritto e presentata al Servizio Protocollo del Comune, viene trasmessa al Responsabile di Area competente in materia che ne cura l'istruttoria e ne approva gli esiti;
 - b) il Responsabile di Area competente comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti;
 - c) laddove necessario la proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti ed anche alla Giunta Comunale che farà pervenire le proprie valutazioni circa l'opportunità della proposta stessa in relazione alle proprie linee di programmazione delle attività;
 - d) il Responsabile di Area competente predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione;
 - e) conclusa positivamente la fase istruttoria, la Giunta Comunale approva lo schema del patto di collaborazione che verrà poi sottoscritto dal Responsabile di Area competente e dai Cittadini attivi.
4. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta Comunale.
5. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati su un'apposita sezione del sito istituzionale del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Articolo 12 - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici o spazi privati ad uso pubblico

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di cura e di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie anche a un contributo economico, totale o prevalente, dei Cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa ove necessario.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima degli interventi da eseguirsi.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che i Cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che l'Amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso l'Amministrazione individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.
5. Resta ferma per gli interventi eseguiti mediante rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
6. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

Articolo 13 - Interventi sugli spazi pubblici, sulle risorse comuni e sugli edifici

1. La collaborazione con i Cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.
2. L'intervento su edifici e più in generale sugli immobili di proprietà comunale all'interno di patti di collaborazione deve avere il requisito della fruizione collettiva da parte della cittadinanza. In questo ambito il consenso da parte dell'Amministrazione Comunale per l'avvio della formulazione del patto di collaborazione deve essere preventivo.
3. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:
 - a) integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dall'Amministrazione o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
 - b) assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici, risorse comuni o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
4. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.

Articolo 14 - Gestione condivisa di spazi pubblici e di spazi privati ad uso pubblico

1. Il Patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico ovvero di uno spazio privato ad uso pubblico.
2. I Cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I Cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione pubblica nel caso di spazi pubblici e con l'uso pubblico e con la proprietà privata del bene per gli spazi privati ad uso pubblico.

Articolo 15 - Attività solidaristiche

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la realizzazione di attività solidaristiche, da intendersi come interventi di utilità sociale nella comunità. Il Comune di Muggiò riconosce e promuove la coesione sociale come un bene comune.
2. Le possibili attività di impegno dei cittadini coinvolti sono a titolo esemplificativo:
 - a) affiancamento a persone fragili per attività di compagnia, accompagnamento e trasporto, preparazione pasti, riordino dell'abitazione, ritiro di ricette mediche e disbrigo di acquisti, ritiro documenti ed altro;
 - b) supporto nei centri di aggregazione giovanile, nei centri pomeridiani nei minori, sostegno nei compiti scolastici;
 - c) vigilanza davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini di scuola e servizi di trasporto scolastico integrativo, anche in collaborazione con gli organi scolastici competenti;
 - d) supporto all'organizzazione e realizzazione di iniziative di carattere sociale, culturale, ludico e ricreativo.

TITOLO III – Formazione e forme di sostegno

Articolo 16 - Finalità della formazione

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione in occasioni di cambiamento.
2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
3. L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.
4. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
 - a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
 - b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
 - c) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
 - d) utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme ed i media civici.
5. La formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
 - a) conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
 - b) conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;
 - c) conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.

Articolo 17 - Il ruolo delle scuole

1. L'Amministrazione promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni e delle attività solidaristiche.
2. L'Amministrazione collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni e di produzione di servizi collaborativi venga valutato ai fini della maturazione di crediti *curricolari*.

Articolo 18 - Accesso agli spazi comunali

1. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento, compatibilmente alla disponibilità e sulla base delle discipline contenute nei regolamenti adottati dal Comune in materia.

Articolo 19 - Affiancamento nella progettazione

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto la cura o la rigenerazione dei beni comuni che l'Amministrazione Comunale ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Articolo 20 - Autofinanziamento

1. L'Amministrazione Comunale agevola le iniziative dei cittadini attivi volte a reperire fondi per gli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma, il Patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma degli interventi previsti, finalizzate all'autofinanziamento, per l'esercizio delle quali i proponenti dovranno munirsi delle previste autorizzazioni.

Articolo 21 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il Patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.

3. L'Amministrazione, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.

Articolo 22 - Agevolazioni amministrative

1. Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni, alle attività solidaristiche o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.

2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nell'individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali.

TITOLO IV - Comunicazione, trasparenza e valutazione

Articolo 23 - Comunicazione collaborativa

1. L'Amministrazione, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni e alla produzione di servizi collaborativi.

2. L'Amministrazione riconosce nella rete istituzionale il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.
3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, di rigenerazione e di gestione condivisa dei beni comuni, e le esperienze di attività solidaristiche, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 24 - Rendicontazione, misurazione e valutazione

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:
 - a) **accessibilità:** le informazioni devono essere comprensibili e facilmente utilizzabili;
 - b) **comparabilità:** la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto con altre realtà con caratteristiche simili;
 - c) **completezza:** la rendicontazione deve contenere informazioni relative a: a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento; b) azioni e servizi resi; c) risultati raggiunti; d) risorse disponibili e utilizzate.
 - d) **periodicità:** le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla scadenza del Patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel Patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
 - e) **verificabilità:** i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
4. L'Amministrazione sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura ed agevolmente fruibile.
5. L'Amministrazione Comunale si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i cittadini quali la pubblicazione sulla rete civica, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

TITOLO V - Responsabilità e vigilanza

Articolo 25 - Prevenzione dei rischi

1. Nell'esercizio delle attività previste dal presente regolamento in materia di beni comuni urbani, l'Ente non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei confronti dei cittadini attivi. I cittadini attivi operano senza alcun rapporto di dipendenza dal Comune di Muggiò.
2. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni e le attività solidaristiche e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
3. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, l'Amministrazione Comunale ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
4. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 3 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

Articolo 26 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, alle persone o cose nell'esercizio della propria attività.

TITOLO VI - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 27 - Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non formalizzate in convenzioni sottoscritte dal Comune, potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

Articolo 28 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e Cittadini e la partecipazione di quest'ultimi alle scelte inerenti all'azione amministrativa locale, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni, alla messa in atto di attività solidaristiche ed all'espressione di pareri e progettualità.

Articolo 29 - Entrata in vigore e sperimentazione

1. Il presente Regolamento, una volta adottato, verrà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del vigente Statuto Comunale. A decorrere da tale data è abrogato il "Titolo III – Attività individuale di volontariato" del "Regolamento per la gestione dei contratti di sponsorizzazione, delle

erogazioni liberali, delle attività di volontariato a favore del Comune di Muggiò”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28.04.2016.

2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di tre anni.

3. Durante il periodo di sperimentazione l'Amministrazione Comunale verifica, con il coinvolgimento dei Cittadini attivi l'attuazione del presente Regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente Regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano:

a) l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) il servizio dei Nonni Civici;

c) il servizio Pedibus.

Articolo 30 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al Codice Civile e alla normativa vigente *ratione materiae*, ed in particolare quelle concernenti il terzo settore e la disciplina degli eventi pubblici e la sicurezza.

2. Sono abrogate le norme di Regolamenti comunali e ogni altra disposizione in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

3. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, relative alle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.